



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI TORINO

UFFICIO TECNICO

TITOLO I

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. DEL

PIANO GENERALE

DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

REGOLAMENTO E NORME TECNICHE PER IL COLLOCAMENTO DI
MEZZI PUBBLICITARI

TITOLO II

NORME TECNICHE GENERALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 13.03.1995



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI TORINO

UFFICIO TECNICO

TITOLO I

DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1)

Il presente piano viene redatto ai sensi delle leggi:

- D.L. 15.11.1993 n. 507 (Tassa occupazione suolo pubblico);
- D.L. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada);
- D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- D.L. 10.09.1993 n. 360 (Disposizioni correttive ed integrative del Codice della Strada).

art. 2)

Il presente piano è suscettibile di modifiche ed integrazioni che verranno apportate in materia di pubblicità, esso viene redatto a modifica del comma 4 dell'art. 51 D.P.R. 16.12.1992 n. 495 come previsto dall'art. 13 lettera "c" D.L. 10.09.1993 n. 360.

art. 3)

Il presente piano deroga ed integra la precedente normativa comunale in materia.

TITOLO II

NORME TECNICHE GENERALI

art. 4)

In tutto il territorio comunale la collocazione di qualunque tipo di forma pubblicitaria temporanea o permanente è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Autorità competente.

art. 5)

Qualora il mezzo pubblicitario insista su di un'area privata, occorrerà richiedere regolare provvedimento autorizzativo ai sensi della vigente normativa urbanistico-edilizia.



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI TORINO

UFFICIO TECNICO

TITOLO III

DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

(art. 47 D.P.R. 18.12.1992 n. 495)

art. 6) *

Insegna: scritta in carattere alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie delle stesse. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

art. 7) *

Sorgente luminosa: qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

art. 8) *

Cartello: manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

art. 9) *

Manifesto: elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso nè per luce propria, nè per luce indiretta.

art. 10) *

Striscione, locandina e stendardo: elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI TORINO

UFFICIO TECNICO

art. 11) *

Segno orizzontale reclamistico: la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritti in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

art. 12) *

Impianto di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, nè come insegna, nè come cartello, nè come manifesto, nè come segno orizzontale reclamistico. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

art. 13) *

Nel termine generico **altri mezzi pubblicitari**, indicato negli articoli successivi sono da ricomprendere i seguenti elementi inerenti la pubblicità: insegne, segni orizzontali reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, striscioni, locandine e standardi.

TITOLO IV

PUBBLICITA' PERMANENTE

CAPO I - UBICAZIONI -

art. 14) *

Ai fini del rilascio della autorizzazione per la pubblicità permanente vengono individuate due zone:

Fuori dal centro abitato

Entro il centro abitato



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI TORINO

UFFICIO TECNICO

art. 15) *

FUORI DAL CENTRO ABITATO

(Deliberazione G.C. n.521 del 25.11.1993 ai sensi art. 4D.L. 30.04.92 n. 285)

* 1. E' ammesso il collocamento di mezzi pubblicitari nel rispetto delle distanze minime dettate dall'art.51 D.P.R. 16.12.92 n.495 e cioè :

- metri 3 dal limite della carreggiata;
- metri 150 da altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- metri 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- metri 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- metri 150 prima dei segnali di indicazione;
- metri 100 dopo i segnali di indicazione;
- metri 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
- metri 300 dalle intersezioni;
- metri 200 dagli imbocchi delle gallerie;
- metri 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi (cunette e dossi).

* 2. Non si applicano le norme relative alle distanze minime per le insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a mt. 3.00 dal limite della sede stradale (comma 5 art. 51 D.P.R. 16.12.1992 n.495).

* 3. Non si applicano le norme relative alle distanze minime per cartelli, o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altre, semprechè ciascun cartello o altro mezzo pubblicitario abbia una superficie di esposizione inferiore ad un metro quadrato (comma 8 art.51 D.P.R. 16.12.1992 n.495).

* 4. E' ammessa parimenti la collocazione per ogni senso di marcia, di un solo cartello pubblicitario di indicazione delle stazioni di rifornimento di carburante e delle stazioni di servizio, della superficie massima di 3.00 metri quadrati ferme restando le limitazioni di cui sopra. I cartelli possono essere collocati a distanza inferiore a 200 metri tra di loro e dagli altri cartelli. (comma 7 art.51 D.P.R. 16.12.1992 n.495).

* 5. Nelle stazioni di servizio e nelle aree parcheggio possono essere collocati cartelli e mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi il 5 % delle aree occupate dalle stazioni di servizio e delle aree di parcheggio.

In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni contenute nel presente regolamento.



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI TORINO

UFFICIO TECNICO

Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 metri quadrati per ogni servizio prestato. (art.52 D.P.R. 16.12.1992 n.495).

* 6. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;

Per essi non si applica il rispetto delle distanze minime, fatta eccezione per i segnali stradali orizzontali. (art.51 comma 9 D.P.R. 16.12.1992 n.495).

* 7. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo od in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere nè luce intermittente, nè di colore rosso, nè di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo.

La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso. (art.50 D.P.R. 16.12.1992 n.495).

* 8. E' comunque vietata l'apposizione di mezzi pubblicitari nei casi previsti dall'art.51 comma 3 D.P.R. 16.12.1992 n.495, e cioè:

- sulle pertinenze di esercizio delle strade;
- in corrispondenza delle intersezioni;
- lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza;
- in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi (cunette e dossi);
- sui ponti e sottoponti;
- sui cavalcavia e loro rampe;
- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza, e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;
- l'affissione di manifesti lungo ed in prossimità delle strade; (art.51 comma 1 D.P.R. 16.12.1992 n.495)
- Lungo le strade, nell'ambito ed in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico. (art.23 comma 3 D.L. 30.04.1992 n.285).

9. Per tutto quanto non contemplato nel presente articolo valgono le disposizioni contenute nell'art. 51 D.P.R. 16.12.1992 n.495.



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI TORINO

UFFICIO TECNICO

art. 16)

ENTRO IL CENTRO ABITATO

(Deliberazione G.C. n. 521 del 25.11.1993 ai sensi art. 4 D.L. 30.04.1992 n. 285)

1. E' ammesso il collocamento di mezzi pubblicitari nel rispetto delle seguenti distanze minime (D.L. 10.09.1993 n. 360 in deroga al D.L. 16.12.1992 n. 495):

- metri 2.00 dal ciglio stradale (con esclusione delle insegne);
- metri 5.00 da altri mezzi pubblicitari;
- metri 10.00 dai segnali stradali di divieto ed obbligo;
- metri 20.00 dai segnali stradali di pericolo e precedenza;
- metri 15.00 dalle intersezioni e dalle curve stradali;
- metri 15.00 dai sovrappassi, sottopassi e gallerie;
- metri 15.00 dal vertice dei raccordi verticali, concavi e convessi (cunette e dossi)

* 2 - Le limitazioni di cui sopra, non si applicano alle transenne parapetonali, a condizione che i messaggi pubblicitari siano posti solo sulla faccia rivolta ai pedoni.

* 3 - Non si applicano le norme relative alle distanze minime per le insegne ed altri mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a 3.00 mt. dal limite della sede stradale (comma 5 art. 51 D.P.R. 16.12.1992 n. 495). Il limite di 3.00 mt. viene ridotto a 2.00 mt. dal presente regolamento.

4 - La percentuale massima di superficie utilizzabile per il collocamento dei mezzi pubblicitari non dovrà essere superiore al 25% rispetto alle superfici dei prospetti ciechi dei fabbricati e al 10% rispetto alle superfici dei prospetti con aperture (finestre, porte, negozi,) o al 50% del fronte stradale con altezza massima del mezzo pari a metri 1.00 (comma 6 art. 51 D.P.R. 16.12.1992 n. 495).

* 5 - Non si applicano le norme relative alle distanze minime per cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altre, semprechè ciascun cartello o altro mezzo pubblicitario abbia una superficie di esposizione inferiore ad un metro quadrato (comma 8 art. 51 D.P.R. 16.12.1992 n. 495).



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI TORINO

UFFICIO TECNICO

* **6** - I **segni orizzontali** reclamistici sono ammessi unicamente all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali.

Per essi non si applica il rispetto delle distanze minime, fatta eccezione per i segnali stradali orizzontali. (art. 51 comma 9 D.P.R. 16.12.1992 n. 495).

* **7** - Le **sorgenti luminose**, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere nè luce intermittente, nè di colore rosso, nè di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento.

Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di **disco** o di **triangolo**.

La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso. (art. 50 D.P.R. 16.12.1992 n. 495).

* **8** - E' **comunque vietata** l'apposizione di mezzi pubblicitari nei casi previsti dall'art. 51 comma 3 D.P.R. 16.12.1992 n. 45 e cioè:

- sulle pertinenze di esercizio delle strade;
- in corrispondenza delle intersezioni;
- lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza;
- in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi (cunette e dossi);
- sui ponti e sottoponti;
- sui cavalcavia e loro rampe;
- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza, e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;
- l'affissione di manifesti lungo ed in prossimità delle strade (art. 51 comma 1 D.P.R. 16.12.1992 n. 495);
- Lungo le strade, nell'ambito ed in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico (art. 23 comma 3 D.L. 30.04.1992 n. 285).

9 - Per tutto quanto non contemplato nel presente articolo valgono le disposizioni contenute nell'art. 51 D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

10 - Sono **comunque vietate** le collocazioni di mezzi pubblicitari nei casi previsti dal seguente elenco:

- * - I casi rientranti nel comma 3 art. 51 D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (ovvero comma 8 art. 16 del presente regolamento);
- su alberi, pali, portalampana o reggifili dell'illuminazione pubblica e qualsiasi altro supporto di proprietà comunale;
- sotto le arcate dei portici carrabili;



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI TORINO

UFFICIO TECNICO

- insegne frontali su plancia o a cassonetto sporgenti dal filo muro oltre cm. 20, ed aventi altezza dal filo stradale inferiore a mt. 4,00 o dal piano del marciapiede inferiore a mt. 2,50;
- lampade, lampioni, lanterne e mezzi pubblicitari in genere a braccio sporgenti dal filo muro per una larghezza superiore a quella del marciapiede (ove esistente) ed aventi altezza dal filo stradale inferiore a metri 4.00;
- lampade, lampioni, lanterne, e mezzi pubblicitari in genere, a braccio o sporgenti dal filo muro ed aventi altezza dal filo stradale inferiore a metri 4.00;
- mezzi pubblicitari collocati su camminamenti pedonali e marciapiedi che non garantiscano almeno il passaggio pari a mt. 1,50;
- Mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a 10 minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli;
- Mezzi pubblicitari collocati sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;

CAPO II - DIMENSIONI

art. 17)

FUORI DAL CENTRO ABITATO

- * 1 - Le dimensioni relative ai cartelli pubblicitari ed altri mezzi collocati **fuori dai centri abitati** sono soggette alla normativa dettata dall'art. 48 D.P.R. 16.12.1992 n. 495 appresso citato:
- * 2 - **Art. 48 D.P.R. 16.12.1992 n. 495** : "I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'art. 23 del Codice D.L. 30.04.1992 n. 285 e definiti nell'art. 47 D.P.R. 16.12.1992 n. 495 se installati **fuori dai centri abitati** non devono superare la superficie di **mq. 6.00** ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli che possono raggiungere la superficie di **mq. 20.00**;

art. 18)

ENTRO IL CENTRO ABITATO

- 1 - Possono essere collocati cartelli ed altri mezzi pubblicitari che abbiano superficie non superiore a **mq. 6.00** (anche in caso di più cartelli accostati); tale dimensione può essere portata ad un massimo di **mq. 10,00** previo **parere favorevole dell'Amministrazione Comunale**, qualora il mezzo pubblicitario



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI TORINO

UFFICIO TECNICO

rio sia abbinato ad un servizio utile per la cittadinanza ed il messaggio ad esso destinato sia pari ad almeno il 40 % della superficie complessiva.

- 2 - Nel caso di insegne la dimensione in altezza del mezzo non potrà essere superiore a metri 1.00

CAPO III - CARATTERISTICHE TECNICHE

art. 19)

Per le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari collocati **entro e fuori il centro abitato** si fa riferimento a quanto espresso nell'art. 49 D.P.R. 16.12.1992 n. 495, ovvero:

- * 1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con **materiali non deperibili** e resistenti agli agenti atmosferici;
- * 2. Le **strutture** di sostegno e di fondazione devono essere **calcolate** per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi;
- * 3. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato **prima del ritiro dell'autorizzazione**;
- * 4. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere **sagoma regolare**, che in ogni caso **non può** essere quella di **disco** o di **triangolo**. L'uso del colore rosso deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario;
- * 5. Il **bordo inferiore** dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera devono essere, in ogni suo punto, ad una quota **superiore a metri 1,50** rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI TORINO

UFFICIO TECNICO

CAPO IV - DURATA

art. 20) *

L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari permanenti ha validità per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a **tre anni**, salvo revoca dell'Amministrazione Comunale (comma 6 art. 53 D.P.R. 16.12.1992 n. 495).

art. 21) *

Alla scadenza dell'autorizzazione, essa si intende automaticamente **rinnovata** ed è intestata al soggetto richiedente (commi 3 e 6 art. 53 D.P.R. 16.12.1992 n. 495).

TITOLO V

PUBBLICITA' TEMPORANEA

CAPO I - UBICAZIONI -

art. 22) *

Valgono tutte le disposizioni ed i divieti contemplati per la pubblicità permanente entro e fuori del centro abitato.

art. 23 *

I **segni orizzontali** reclamistici sono ammessi unicamente lungo il percorso di **manifestazioni sportive** o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applica il rispetto delle distanze minime, fatta eccezione per i segnali stradali orizzontali (art. 51 comma 9 D.P.R. 16.12.1992 n. 495).

art. 24 *

L'esposizione di **striscioni**, **locandine** e **standardi** è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della **manifestazione** o dello **spettacolo** su cui si riferisce, oltrechè durante la settimana



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI TORINO

UFFICIO TECNICO

na precedente e le ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli standardi, le distanze da altri cartelli e mezzi pubblicitari si riducono a metri 100 fuori dal centro abitato e restano invariate entro il centro abitato (art. 51 comma 10 D.P.R. 16.12.1992 n. 495).

CAPO II - DIMENSIONI

art. 25)

AUTORIZZAZIONE

La superficie massima consentita per la collocazione dei mezzi pubblicitari temporanei non deve superare mq. 1.00.

art. 26

Sarà data precedenza alle richieste degli Enti promotori ed agli sponsor delle manifestazioni purchè questi destinino almeno il 30% della superficie complessiva del mezzo pubblicitario alla promozione della manifestazione stessa.

CAPO III

CARATTERISTICHE TECNICHE

art. 27)

Valgono tutte le disposizioni ed i divieti contemplati per la pubblicità permanente.

* 1 - I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti, devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI TORINO

UFFICIO TECNICO

CAPO IV - DURATA

art. 28) *

L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari temporanei ha validità massima **annuale** ed oltre tale termine non è rinnovabile.

TITOLO VI

AUTORIZZAZIONE

CAPO I - ENTE AUTORIZZANTE -

art. 29)

Qualsiasi forma di pubblicità, anche se consistente in modifiche, compresa la voltura di pubblicità preesistente, deve essere preventivamente autorizzata dalla autorità competente.

Nelle forme di pubblicità che comportano la posa in opera di impianti fissi, l'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto formale.

art. 30) *

L'autorizzazione al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari **fuori dai centri abitati** collocati lungo le strade od in vista di esse, di proprietà diversa dalla Civica Amministrazione, deve essere rilasciata dall'ente proprietario della strada stessa. (Anas, Ativa, Provincia di Torino, ecc.) (art. 53 comma 1 D.P.R. 16.12.1992 n. 495).

art. 31) *

La collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari lungo le strade od in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle norme contenute nel codice della strada.

Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei Comuni, salvo il preventivo **nulla osta** dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale, o provinciale. (art. 23 comma 4 D.L. 30.04.1992 n. 285)



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI TORINO

UFFICIO TECNICO

art. 32) *

Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati sulla strada sono **visibili** da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo **nulla osta** di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le **sedi ferroviarie**, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene **autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato**, previo **nulla osta** dell'ente proprietario della strada. (art. 23 comma 5 D.L. 30.04.1992 n. 285)

art. 33)

Quando la competenza per il rilascio dell'autorizzazione spetta all'Amministrazione Comunale occorrerà presentare la documentazione presso l'Ufficio Tecnico Comunale sia per gli impianti su suolo pubblico che per quelli su proprietà privata.

CAPO II - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE -

art. 34)

Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di cartelli od altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda su carta resa legale presso il competente ufficio, allegando ai sensi del comma 3 art. 53 D.P.R. 16.12.1992 n. 495:

- * 1. una (o più) **fotografia a colori** della posizione, del formato 15*10 (no polaroid) che evidenzii anche il contesto circostante; nella fotografia devono comparire i mezzi pubblicitari, nonché i cartelli stradali più prossimi;
2. un disegno esecutivo in duplice copia del mezzo pubblicitario con precisazione di **quote, prospetti, sezioni, materiali, colori, l'esatta dizione e carattere grafico proposto**, con preciso riferimento agli elementi della facciata se il mezzo è collocato su fabbricato. I disegni dovranno essere controfirmati in originale dal **richiedente** e dal **proprietario** dell'area o del fabbricato interessato dalla pubblicità;
3. il **nulla osta** del proprietario del fabbricato o dell'area, o dell'amministratore in caso di condominio, da comprovarsi con visto apposto in calce alla domanda;
4. una **planimetria** in duplice copia in scala catastale **1:1500** con l'indicazione del mezzo pubblicitario;



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI TORINO

UFFICIO TECNICO

- * 5. una **planimetria** in duplice copia in scala adeguata con l'esatta indicazione della posizione del mezzo pubblicitario, la presenza di **marciapiedi**, la larghezza della **sede viaria**, la distanza dello stesso dal **ciglio stradale** e dalle **intersezioni**, la distanza da **altri impianti pubblicitari** e da **cartelli stradali**;
6. **nominativo e sede della ditta esecutrice** del manufatto pubblicitario;
- * 7. **autodichiarazione** ai sensi della LEGGE 04.01.1968 n.15 (es. autenticata presso gli uffici anagrafici) con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato, e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità.

CAPO III - RILASCIO -

art. 35) *

L'ufficio competente entro i sessanta giorni successivi dalla **data di ricevimento della documentazione completa**, concede o nega l'autorizzazione specificandone il motivo. (art. 53 comma 5 D.P.R. 16.12.1992 n. 495).

TITOLO VII

OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

art. 36) *

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, **una targhetta metallica**, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale siano riportati con caratteri incisi i seguenti dati (art. 55 D.P.R. 16.12.1992 n. 495):

- **amministrazione rilasciante;**
- **soggetto titolare;**
- **numero dell'autorizzazione;**
- **progressiva chilometrica del punto di installazione o dati per identificare l'ubicazione autorizzata;**
- **data di scadenza.**



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI TORINO

UFFICIO TECNICO

art.37) *

La targhetta deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su essa riportati. (art. 55 D.P.R. 16.12.1992 n. 495).

art.38) *

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di (art. 54 D.P.R. 16.12.1992 n. 495):

- verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- effettuare gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto di installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.

art.39) *

Tutti i messaggi esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate dovranno essere rimossi previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di 48 ore dalla diffida pervenuta. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio. (art. 56 comma 6 D.P.R. 16.12.1992 n. 495).

TITOLO VIII

VIGILANZA

art. 40) *

L'ente proprietario della strada è tenuto in particolare a vigilare a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità (art. 56 D.P.R. 16.12.1992 n. 495):

- a) sulla corretta realizzazione e l'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato;
- b) sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione degli stessi;
- c) sui termini di scadenza delle autorizzazioni emesse.



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI TORINO

UFFICIO TECNICO

art. 41) *

La vigilanza può essere inoltre svolta da tutto il personale di cui all'art.12 comma 1 D.L. n. 285 del 30.04.1992 ovvero:

- a) Polizia di stato
- b) Arma dei Carabinieri
- c) Guardia di Finanza
- d) Funzionari del Ministero degli Interni

art. 42)

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel codice della strada e suo regolamento.

art. 43) *

La disciplina sanzionatoria in materia di pubblicità sulle strade è dettata dall'art. 23 commi 11, 12, e 13 del D.L. 30.04.1992 n. 285 il quale dispone che:

a) Chiunque violi le disposizioni contenute nell'art. 23 del D.L. 30.04.1992 n. 285 e quelle in esso citate, di cui agli artt. dal 47 al 59 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma **da lire 500.000 a lire 2.000.000.**

b) chiunque non osservi le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dall'art. 23 D.L. 30.04.1992 n. 285, è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento **da lire 200.000 a lire 800.000.**

art. 44) *

Alle violazioni suindicate consegue la sanzione amministrativa accessoria derivante dall'obbligo a carico dell'autore di rimuovere a propria cura e spese tutte le opere, cartelli, manifesti ed ogni mezzo pubblicitario secondo le norme dettate dall'art. 211 del D.L. 30.04.1992 n. 285.

art. 45) *

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel codice della strada e suo regolamento.



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI TORINO

UFFICIO TECNICO

I N D I C E

TITOLO I	- DISPOSIZIONI GENERALI -	pag. 2
TITOLO II	- NORME TECNICHE GENERALI -	pag. 2
TITOLO III	- DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI -	pag. 3
TITOLO IV	- PUBBLICITA' PERMANENTE -	pag. 4
	- Capo I - Ubicazioni	pag. 4
	- Capo II - Dimensioni	pag. 9
	- Capo III- Caratteristiche tecniche	pag.10
	- Capo IV - Durata	pag.11
TITOLO V	- PUBBLICITA' TEMPORANEA -	pag.11
	- Capo I - Ubicazioni	pag.11
	- Capo II - Dimensioni	pag.12
	- Capo III- Caratteristiche tecniche	pag.12
	- Capo IV - Durata	pag.13
TITOLO VI	- AUTORIZZAZIONE -	pag.13
	- Capo I - Ente autorizzante-	pag.13
	- Capo II - Domanda e documentazione	pag.14
	- Capo III- Rilascio	pag.15
TITOLO VII	- OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA AUTORIZZAZIONE -	pag.15
TITOLO VIII	- VIGILANZA -	pag.16
TITOLO IX	- SANZIONI -	pag.17

N.B. Gli articoli contrassegnati con il simbolo " * " sono stati stralciati da riferimenti legislativi e pertanto non sono stati oggetto di modifiche od integrazioni.